



Decreto Dirigenziale del responsabile della struttura 'Gestione Risorse Umane' nr. 119 del 15/10/2025

Proponente: Dott.ssa Alessandra Bini Carrara

Settore Gestione risorse umane

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Alessandra Bini Carrara

Estensore: Dott.ssa Monica Catellacci

Oggetto: Risoluzione Unilaterale del rapporto lavorativo a seguito del raggiungimento del diritto alla pensione definita "Anticipata" con il dipendente Fossi Roberto, con decorrenza dal giorno 01.03.2026 (ultimo giorno lavorativo il 28.02.2026).

Natura dell'atto: *non immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: Sì **Numerosità degli interessati:** 1 - 1.000

La Responsabile del Settore Gestione risorse umane

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n. 30 avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)" e s.m.i.;

Visto il decreto del Direttore generale n. 28 del 03.02.2012 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore Gestione delle risorse umane dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana ed i successivi decreti di proroga;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 50 del 05.03.2024 è stato adottato il Regolamento di organizzazione di ARPAT, ai sensi dell'art. 20 co. 3 della LRT n. 30/2009, (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 968 del 05/08/2024), successivamente adeguato alla DGRT 968/24 con decreto del Direttore generale n. 167 del 05.09.2024;

Visto l'“Atto di disciplina dell'organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011, modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013, nonché l'“Atto di disciplina dell'organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 225 del 27.11.2024 in corso di attuazione;

Considerato che a seguito del monitoraggio della anzianità contributiva riferita al dipendente Fossi Roberto (matricola 782), in servizio a tempo indeterminato appartenente all'Area dei professionisti della salute e dei funzionari, con profilo professionale di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e assegnato all'Area Vasta Centro è emerso che lo stesso nel corso del mese di febbraio 2025 ha raggiunto l'anzianità contributiva di quarantadue anni e dieci mesi di servizio, indicata quale anzianità utile per la pensione denominata “Anticipata”, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito in Legge n. 26 del 28.03.2019;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 162 della Legge 30.12.2023, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 2019 con riferimento anche ai dipendenti pubblici la cui pensione è liquidata a carico della Cassa ex CPDEL, se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, il relativo trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione di tali requisiti contributivi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, decorre trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti contributivi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, decorre trascorsi cinque mesi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, decorre trascorsi sette mesi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e decorre infine trascorsi nove mesi, sempre dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028, introducendo pertanto di fatto una “Finestra” di uscita dal servizio, che per il dipendente Fossi Roberto ha spostato il diritto al trattamento della pensione definita “Anticipata” al mese di giugno 2025;

Visto l'art. 12, comma 11 del Decreto-Legge 14/03/2025, n. 25, convertito in legge 09.05.2025, n. 69 il quale dispone che *"all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 164 è inserito il seguente: «164-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, limitatamente agli anni 2025 e 2026, con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono risolvere, con un preavviso di almeno sei mesi, il rapporto di lavoro relativamente al personale in possesso di un'età anagrafica ridotta al massimo di due anni rispetto a quella prevista dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, compresi i pubblici dipendenti di cui all'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a condizione che il personale interessato abbia maturato i requisiti per il diritto a pensione di cui al comma 10 dello stesso articolo 24 e per la relativa prima decorrenza utile, e in ogni caso nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del quindici per cento dei soggetti in possesso congiuntamente dei predetti requisiti anagrafici e contributivi nei predetti anni. Le disposizioni del presente comma*

non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale."

Vista la normativa che prima della abrogazione avvenuta con la legge di Bilancio per l'anno 2025 (legge n. 207/2024), disponeva in merito alla Risoluzione Unilaterale del rapporto lavorativo da parte delle Pubbliche Amministrazioni e, nello specifico l'art. 1, comma 5, della L. n. 114 del 11.08.2014 di conversione del Decreto-legge 24.06.2014, n. 90, il quale aveva sostituito l'art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008 e s.m.i. e che, pertanto, nell'ultimo testo vigente prevedeva: *"Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'art. 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'art. 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni."*;

Considerato che l'Agenzia ha sempre applicato il citato istituto giuridico della Risoluzione Unilaterale del rapporto lavorativo fino dalla sua prima emanazione e con il decreto del Direttore generale n. 395 del 23.12.2008, avente ad oggetto la *"Adozione di criteri generali in materia di trattenimento in servizio e collocamento a riposo"*, vengono recepiti sia l'art. 72, comma 11, della Legge n. 133/2008, sia il punto 3 della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10 del 20.10.2008 (nella quale si forniscono le indicazioni utili ad una corretta applicazione della legge stessa) e, pertanto, in tale decreto si elencano i criteri generali dei quali questa Agenzia deve tenere conto in riferimento a quelle che sono le proprie esigenze organizzative e funzionali;

Tenuto conto che è intenzione dell'Agenzia mantenere il medesimo criterio organizzativo precedentemente previsto in vigore della norma sulla Risoluzione Unilaterale del rapporto lavorativo, con i dipendenti aventi diritto alla pensione definita "Anticipata";

Visto il numero complessivo dei dipendenti aventi diritto a questa nuova ipotesi di Risoluzione Unilaterale del rapporto lavorativo che, valutati nella misura del quindici per cento per ognuno dei due anni previsti dal D.L. n. 25/2025, sono identificati in numero uno sia per l'anno 2025 che per l'anno 2026;

Considerato che per ogni unità lavorativa cessata dal servizio la relativa sostituzione, sulla base della vigente normativa, può avvenire soltanto dall'anno successivo alla data di cessazione;

Ritenuto di dover adottare quale criterio determinante per l'applicazione di questa nuova opportunità di Risoluzione Unilaterale del rapporto lavorativo con diritto al pensionamento dei dipendenti interessati, quello riferito alla data di maturazione di entrambi i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per l'uscita dal servizio che sia più prossima al termine di ciascuno dei due anni 2025 e 2026 ed in caso di corrispondenza della data di cessazione dal servizio fra più dipendenti, di privilegiare il minore costo di personale sostenibile da parte dell'Agenzia.

Preso atto della comunicazione trasmessa al dipendente Fossi Roberto mediante Raccomandata A.R. ed anche attraverso il programma di protocollo telematico interno all'Agenzia denominato "Freedocs", di cui al prot. n. 69893 del 26.08.2025 (allegato depositato agli atti di ufficio), la cui

ricezione da parte dell'interessato è avvenuta in data 09.09.2025 e con la quale è stata data informazione al dipendente della intenzione di avvalersi della facoltà di procedere al suo collocamento a riposo con decorrenza dal 01.03.2026, precisando che a tale data è stato maturato il requisito contributivo nonché il requisito anagrafico, entrambi previsti per ottenere il diritto al trattamento pensionistico e risulta altresì completato il preavviso di sei mesi comunicato da parte dell'Agenzia;

Visto quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*«norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»*), secondo il quale *«i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti»*, come indicato al paragrafo 2.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 – Annualità 2024 redatto per questa Agenzia;

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità formale alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1. di risolvere il rapporto di lavoro, nel rispetto del preavviso di sei mesi, per avvenuto compimento dell'anzianità contributiva utile per l'accesso al pensionamento, nonché del requisito anagrafico, come richiesti ai sensi dell'art. 12, comma 11 del Decreto-Legge 14/03/2025, n. 25, convertito in legge 09.05.2025, n. 69, con il dipendente Fossi Roberto (matricola 782), in servizio a tempo indeterminato appartenente all'Area dei professionisti della salute e dei funzionari, con profilo professionale di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e assegnato all'Area Vasta Centro, come dalla comunicazione trasmessa allo stesso in via cartacea (Raccomandata A.R.) ed in via telematica (Freedocs), di cui al prot. n. 69893 del 26.08.2025 (allegato depositato agli atti di ufficio), con avvenuta ricezione in data 09.09.2025;
2. di procedere pertanto, al collocamento a riposo con diritto alla pensione definita "Anticipata" del dipendente Fossi Roberto con decorrenza dal giorno 01.03.2026 (ultimo giorno di servizio il 28.02.2026);
3. di invitare il dipendente a presentare la domanda di pensione alla sede Inps Gestione dipendenti pubblici competente sulla base della sede provinciale di servizio, in modalità on line direttamente, se munito delle credenziali di accesso al sito dell'Istituto, oppure mediante l'assistenza di un Ente di Patronato;
4. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Alessandra Bini Carrara, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i..

La Responsabile del Settore Gestione risorse umane
Dott.ssa Alessandra Bini Carrara*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Paola Querci , sostituto responsabile del settore Affari generali in data 09/10/2025
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 13/10/2025
- Alessandra Bini Carrara , il proponente in data 14/10/2025
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 14/10/2025